

Bruxelles, 30 marzo 2023
(OR. en)

7931/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0010(NLE)**

**SCH-EVAL 68
VISA 56
COMIX 154**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	28 marzo 2023
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	7243/23
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell' Austria , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune dei visti

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell'Austria, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune dei visti, adottata dal Consiglio nella sessione del 28 marzo 2023.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell'Austria, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune dei visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 e il 30 giugno 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della politica comune dei visti per quanto riguarda l'Austria. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 190 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi da adottare per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione. Alla luce dell'importanza della corretta attuazione delle disposizioni concernenti, tra l'altro, la presentazione delle domande di visto entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento, la garanzia di inaccessibilità alle informazioni sensibili da parte del personale locale, il rispetto delle disposizioni relative ai termini per il trattamento delle domande e di una serie di disposizioni relative al sistema di informazione visti, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 3, 4, 7-10, 18 e 20-22 di cui alla presente decisione.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (4) Il regolamento (UE) 2022/922² del Consiglio si applica dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al medesimo regolamento.
- (5) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, l'Austria deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Austria è invitata a

In generale

1. provvedere affinché i richiedenti il visto possano presentare la domanda entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento, ad esempio intensificando gli sforzi di potenziamento del personale addetto al trattamento dei visti Schengen, nonché interagendo con i fornitori esterni di servizi al fine di individuare la soluzione migliore per ridurre i tempi di attesa per gli appuntamenti qualora i ritardi siano dovuti (principalmente) a carenze di personale presso i fornitori stessi;
2. valutare l'abolizione della consultazione del ministero federale dell'Interno in merito alla definizione della durata della validità dei visti da rilasciare;
3. provvedere affinché i termini per il trattamento delle domande di visto non superino mai i 45 giorni di calendario e siano prorogati di oltre 15 giorni di calendario solo in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda;
4. abolire ogni forma di consultazione dei richiedenti il visto prima del rifiuto "formale" della loro domanda, in quanto tale pratica crea inutili ritardi e non è conforme al codice dei visti;

² Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

5. provvedere affinché il sistema informatico nazionale visualizzi in modo semplice tutti i dati registrati nel sistema di informazione visti, compreso il periodo di validità dei visti precedentemente rilasciati;
6. provvedere affinché tutti i dati richiesti dal regolamento (CE) n. 767/2008³, compresi l'indirizzo del domicilio del richiedente, l'indirizzo del datore di lavoro e le esenzioni dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, siano correttamente inseriti nel sistema informatico nazionale e, successivamente, nel sistema centrale di informazione visti;
7. provvedere affinché sia possibile inserire nel sistema informatico nazionale più di uno scopo del viaggio e più di un paese di destinazione;
8. provvedere affinché le decisioni di rifiuto siano inserite nel sistema di informazione visti senza indebiti ritardi;
9. provvedere affinché il "paese di rilascio" sia codificato correttamente nel sistema di informazione visti;
10. provvedere affinché le domande ritirate non siano cancellate dal sistema di informazione visti;

Riyadh

11. garantire che il fornitore esterno di servizi fornisca al pubblico tutte le informazioni rilevanti, conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)⁴, comprese le informazioni relative ai diritti dei familiari di cittadini mobili dell'UE;
12. garantire che il consolato e il fornitore esterno di servizi permettano ai cittadini di paesi terzi legalmente presenti ma non residenti nella giurisdizione del consolato di presentare la domanda presso di essi, se il richiedente è in grado di fornire una giustificazione sufficiente;
13. garantire che i documenti pertinenti firmati con il fornitore esterno in relazione ai suoi servizi in Arabia Saudita (comprese le eventuali "lettere di accompagnamento" che integrano il contratto) rispecchino le disposizioni applicabili del codice dei visti, in particolare dell'allegato X;
14. garantire un'adeguata riservatezza ai richiedenti nell'area di attesa del centro per la presentazione delle domande di visto, ad esempio interagendo con il fornitore esterno di servizi al fine di estendere gli orari di apertura per il ricevimento delle domande di visto, soprattutto nei periodi di punta;
15. provvedere affinché non sia praticato un secondo rilevamento delle impronte digitali qualora vi si sia già provveduto nell'ambito di una precedente domanda presentata meno di 59 mesi prima di quella nuova;

³ GU L 218 del 13.8.2008.

⁴ GU L 243 del 15.9.2009.

16. astenersi dal richiedere due fotografie ai richiedenti;
17. astenersi dal richiedere ai richiedenti documenti aggiuntivi che non fanno parte dell'elenco armonizzato di documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Arabia Saudita;
18. provvedere affinché il personale del fornitore esterno di servizi e/o del consolato controlli accuratamente la completezza del modulo di domanda;
19. attrezzare meglio il consolato e formare il personale al fine di garantire la verifica dell'autenticità dei documenti di viaggio;
20. provvedere affinché il personale locale non possa accedere ai messaggi di VIS Mail che potrebbero contenere informazioni sensibili e che non sono necessari per lo svolgimento delle mansioni quotidiane;
21. provvedere affinché tutti i dati richiesti dal regolamento (CE) n. 767/2008⁵, compresi l'indirizzo del domicilio del richiedente, l'indirizzo del datore di lavoro e le esenzioni dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, siano correttamente inseriti nel sistema informatico nazionale e, successivamente, nel sistema centrale di informazione visti;
22. provvedere affinché la data inserita nel campo "data di partenza prevista" all'interno del sistema informatico corrisponda alle informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁵ GU L 218 del 13.8.2008.